

N. R.G. 95/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO

Il Tribunale, nella persona del Giudice ~~_____~~
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 95/2015 promossa da:

- ~~_____ (C.F. _____)~~
- ~~_____ (C.F. _____)~~
- ~~_____ (C.F. _____)~~
- ~~_____ (C.F. _____)~~
- ~~_____ (C.F. _____)~~
- ~~_____ (C.F. _____)~~
- ~~_____ (C.F. _____)~~
- ~~_____ (C.F. _____)~~
- ~~_____ (C.F. _____)~~
- ~~_____ (C.F. _____)~~
- ~~_____ (C.F. _____)~~
- ~~_____ (C.F. _____)~~
- ~~_____ (C.F. _____)~~
- ~~_____ (C.F. _____)~~
- ~~_____ (C.F. _____)~~
- ~~_____ (C.F. _____)~~
- ~~_____ (C.F. _____)~~
- ~~_____ (C.F. _____)~~

Orissini (oltre parti)

021211

Sentenza n. 708/2018 pubbl. il 20/10/2018

RG n. 95/2015

Repert. n. 1216/2018 del 20/10/2018

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Ancona presso gli stessi domiciliati, indirizzo pec: [REDACTED]

ATTORI

contro

REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA e AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA IN ITALIA

CONVENUTA CONTUMACE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (CF. 8021330584) rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Ancona, domiciliataria, indirizzo pec: ads.an@mailcert.avvocaturastato.it

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO (CF. 01116550441), rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Ancona, domiciliataria, indirizzo pec: lucio.avvolivieri@pecavvocati.it

[REDACTED]
[REDACTED] e presso gli stessi domiciliati, indirizzo pec: [REDACTED]

INTERVENUTI

CONCLUSIONI: come da verbale del 21 giugno 2018

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato alla Repubblica Federale di Germania, gli odierni attori chiedevano al Tribunale di Fermo "... accertato e dichiarato che i crimini e i fatti di reato da qualificarsi come crimini di guerra e/o contro l'umanità e le conseguenze di essi così come descritti e qualificati in narrativa sono avvenuti per decisione e a iniziativa degli organi statuali rappresentativi del Terzo Reich e a opera e/o con il concorso di militari dell'esercito tedesco, condannare la Repubblica Federale di Germania, quale Ente succeduto al Terzo Reich (ufficialmente Deutsches Reich e poi GroBeDeutsches Reich) e, occorrendo, in solido il Ministero delle Finanze e il Ministero degli Esteri di detta Repubblica in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore a risarcire in favore dei ricorrenti, nella qualità espressa, tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali compreso il danno esistenziale cagionati da quei crimini e da quei fatti, danni da liquidare in questo giudizio ove occorra anche in via equitativa, "".



A fondamento della domanda i ricorrenti affermavano:

- Che in data 18.6.1944 in Massignano (AP) soldati tedeschi in ritirata fucilavano, nel corso di operazioni antipartigiane (rastrellamento a seguito del lieve ferimento di un soldato delle truppe tedesche da parte di un manipolo di partigiani), dodici civili, di cui i ricorrenti si proclamavano eredi, e segnatamente:

- 1) **[REDACTED]**, contadino, celibe;
- 2) **[REDACTED]**, contadino, coniugato con tre figli;
- 3) **[REDACTED]**, agricoltore, coniugato;
- 4) **[REDACTED]**, possidente, coniugato;
- 5) **[REDACTED]**, contadino, celibe;
- 6) **[REDACTED]**, contadino, celibe;
- 7) **[REDACTED]**, contadino, coniugato con due figli;
- 8) **[REDACTED]**, di anni **[REDACTED]**, contadino, coniugato con un figlio;
- 9) **[REDACTED]**, di anni **[REDACTED]**, coniugato con tre figli;
- 10) **[REDACTED]**, coltivatore, coniugato;
- 11) **[REDACTED]**, contadino, coniugato con tre figli;
- 12) **[REDACTED]**, di anni **[REDACTED]**, contadino, celibe;

- Che in particolare, sei delle vittime vennero fucilate presso un fossato, mentre altri sei sulla spiaggia;

- Che i corpi furono orribilmente dilaniati dai numerosi colpi di mitra;

In diritto affermavano che nell'ambito dei crimini contro l'umanità si annoverano anche lo sterminio della popolazione civile e che detti crimini, in base al diritto internazionale, sono imprescrittibili, con conseguente imprescrittibilità del diritto al risarcimento del danno subito a causa degli stessi.

Gli enti territoriali, quanto al risarcimento del danno, deducevano il danno morale cagionato dal reato ai consociati.

La convenuta sceglieva la contumacia mentre interveniva nel giudizio, in via adesiva dipendente, il Ministero degli affari esteri, chiedendo il rigetto della domanda.

Parimenti interveniva nel giudizio la provincia di Ascoli Piceno, chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento del danno.

Convertito il rito, all'udienza del 21.6.2018 le parti precisavano le conclusioni.

La domanda dei ricorrenti deve essere accolta per i motivi e nei limiti di seguito esposti.

In via pregiudiziale, si osserva brevemente che nessun dubbio sussiste circa la giurisdizione del giudice ordinario italiano, come affermato dalla celebre sentenza della Corte Costituzionale (sent. n. 238/2014), con cui la Corte ha attivato i cosiddetti "controlimiti" dell'ordinamento a difesa di un principio supremo dell'ordinamento costituzionale, quale quello della tutela giurisdizionale delle vittime dei crimini



nazisti, ribadito poi dalla Corte di Cassazione a sezioni unite (SS.UU. sent. nn. 15812/2016 e 762/2017), tutte pronunce che hanno suggellato il principio di non valenza dell'immunità giurisdizionale dello Stato straniero, allorquando siano in discussione i diritti alla dignità dell'uomo e questi diritti siano stati lesi attraverso condotte delittuose qualificabili come crimini di guerra o crimini contro l'umanità. Il principio trova applicazione nel caso di specie, considerata la successione della Repubblica Federale di Germania al Terzo reich e considerata la natura della causa.

Va ritenuta inoltre l'inammissibilità dell'intervento spiegato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, come già rilevato da questo tribunale e da numerose altre pronunce di merito, in casi del tutto analoghi; l'intervento suddetto è infatti espressamente qualificato dal Ministero come intervento volontario adesivo ex art. 105, secondo comma, c.p.c. e dunque, nella contumacia della convenuta Repubblica Federale di Germania, corre l'obbligo di rilevare che *"l'intervento adesivo dipendente, previsto dall'art. 105, comma 2, c.p.c., dà luogo ad un giudizio unico con pluralità di parti, nel quale i poteri dell'intervenuto sono limitati all'espletamento di un'attività accessoria e subordinata a quella svolta dalla parte adiuvata, potendo egli sviluppare le proprie deduzioni ed eccezioni unicamente nell'ambito delle domande ed eccezioni proposte da detta parte"* (Cass. 16 novembre 2006, n. 24370): nella specie, essendo rimasta contumace la parte adiuvata, la Repubblica Federale di Germania, l'interventore che ha spiegato intervento adesivo non può proporre alcuna domanda né eccezione, se non nei limiti della rilevabilità d'ufficio. Nello specifico, risultano inammissibili le eccezioni prescrizione e decadenza (per avvenuta rinuncia italiana alle domande di risarcimento per perdite o danni occorsi durante la guerra, avuto riguardo all'art. 77 del Trattato di Pace del 1947 reso esecutivo con Decreto del Capo provvisorio dello Stato 28.11.1947 n. 1430 ed all'art. 2 dell'Accordo italo-tedesco di Bonn del 2.6.1961 reso esecutivo con D.P.R. 14.4.1962, ovvero anche ai sensi dell'Accordo italo-tedesco del 6.2.1961 "per gli indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialisti" ratificato con legge 404/1963) sollevate dall'interventore.

Nel merito, i fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria avanzata si sono concretati nel prelievo forzoso dei civili suddetti la mattina del 18.6.1944 a seguito del lieve ferimento da parte dei partigiani di un soldato militante nelle truppe tedesche, nella restrizione degli stessi a casa [redacted] e a casa [redacted], in attesa che i partigiani si costituissero, e, infine, nell'uccisione alle ore 16.00 circa degli stessi. Ciò, nel generale clima di terrore creato frattanto a Massignano, attraverso altre azioni quali l'aver minato la casa di [redacted], gli spari di raffiche di mitra e il lancio di una bomba a mano presso l'abitazione di [redacted] (colono del conte [redacted]).

I fatti suesposti risultano documentati da copiosa documentazione agli atti (studi storiografici, testimonianze dei testimoni oculari rese in altri procedimenti nonché dinanzi al tribunale adito "a futura memoria").

Alla luce delle riferite circostanze, accertato l'eccidio e le ragioni che ne sono state la causa, non può essere revocata in dubbio la natura di crimine di guerra e contro l'umanità dei fatti per cui è causa.

Risulta perciò accertato che la condotta responsabile dell'eccidio integri un fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c. Non può essere revocata in dubbio la responsabilità del Terzo Reich, considerato che

l'uccisione di cui è causa ha rappresentato l'attuazione del modo di operare del terzo Reich volta a scongiurare, con un sistematico regime di terrore, l'organizzazione delle forze partigiane, e non sia dunque ricollegabile alla decisione di un singolo comandante, né la continuità giuridica tra esso e la convenuta Repubblica Federale di Germania, e ciò in virtù della presunzione di continuità della persona dello Stato che vige nel diritto internazionale, Stato che non si estingue neanche per effetto dei mutamenti rivoluzionari di governo, con conseguente successione a titolo universale nei diritti ed obblighi del governo precedente (continuità che non è stata del resto contestata dalla Repubblica Federale di Germania neanche nel ricorso innanzi alla Corte Internazionale di Giustizia nel procedimento poi definito con la citata sentenza della stessa Corte del 3 febbraio 2012).

Ne consegue l'accertamento della responsabilità della convenuta Repubblica per l'eccidio di cui è causa, integrante dunque, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, un fatto illecito civile, rilevante ex art. 2043 c.c., e dà titolo ai danneggiati e - come nel caso di specie in cui agiscono gli eredi degli stessi, - ai loro aventi causa, di ottenere il risarcimento dei danni subiti.

Come già osservato da questo tribunale in un caso del tutto analogo (Trib. Fermo sent. 27.10.2017), la legge sostanziale applicabile al fatto per cui è causa è la legge italiana in forza dell'art. 62 l. 218/1995. In tale norma è previsto che la responsabilità per fatto illecito sia regolata "dalla legge dello Stato in cui si è verificato l'evento" e che il danneggiato possa chiedere "l'applicazione della legge dello Stato in cui si è verificato il fatto che ha causato il danno". Tutti gli attori, hanno in ogni caso implicitamente chiesto l'applicazione della legge italiana e, nella contumacia della convenuta Repubblica, non vi è motivo di escluderla per alcuno, anche in ragione del principio della universalità della giurisdizione che vale anche per i processi civili che traggono origine, come nella specie, da crimini internazionali (cfr. al riguardo Cass. Sez. Un. Cass. n. 5044/2004 cit.).

Quanto al risarcimento, si ricalca l'osservazione già formulata da altra giurisprudenza di merito, ossia che *"seppure negli atti introduttivi genericamente indirizzata alle componenti sia patrimoniali che non patrimoniali del danno, può essere presa in considerazione solo sotto quest'ultimo profilo. Le allegazioni e le produzioni documentali fornite a supporto della domanda, infatti, si limitano alla descrizione, oltre che degli eventi, del rapporto di parentela e, eventualmente, di convivenza esistente tra gli istanti e le vittime primarie e tali dati utilizzano al fine di quantificare il danno da perdita del rapporto parentale, comprensivo sia del dolore patito nel momento in cui la perdita viene percepita, sia della sofferenza che si proietta in modo dinamico nell'esistenza futura dell'istante, per la definitiva privazione del godimento del congiunto e la compromissione delle reciproche relazioni interpersonali (Cass. sez. III, 17.12.2015, n. 25351)"* (Trib. Sulmona ord. 2.11.2017).

Osservato quanto sopra, viste le tabelle di Milano 2018 e le forbici ivi previste per la perdita dei congiunti, considerate inoltre le peculiarità che contraddistinguono gli episodi descritti e nello specifico ciascuna richiesta risarcitoria (in particolare l'età della vittima e dei congiunti, le condizioni familiari,...), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale come appresso indicato. Il debito di valore in tal modo quantificato dovrà, poi, essere devalutato fino al 01.01.1947, data in cui si arrestano le rilevazioni Istat in relazione al tasso di inflazione (non risultando possibile la devalutazione fino alla



data di verifica dei fatti). Sugli importi così ottenuti e via via rivalutati, si calcoleranno, infine, gli interessi al tasso legale.

Quanto alle singole liquidazioni dei danni:

A) Agli eredi di **Cina**

Considerata la giovane età della vittima (25 anni), la modalità spietata e cruenta della morte, a cui fortunatamente i familiari non hanno assistito, si accerta e liquida il danno nella seguente misura.

Quanto ai fratelli **Agostino** e **Giulio**, appare congruo un risarcimento di euro 80.000, considerato che le tabelle di Milano 2018 prevedono per la morte del fratello una forbice che va da euro 24.020,00 ad un massimo di € 144.130,00.

Si liquida invece un risarcimento di euro 280.000 alla madre **Anna**, considerato che le tabelle di Milano 2018 prevedono per la perdita del figlio una forbice che va da euro 165.960,00 ad un massimo di € 331.920,00, e dunque iure hereditatis di euro 70.000 per ciascuno dei quattro figli, e pertanto:

ad **Antonio** e **Acciari**, eredi e successori di **Anna**, a sua volta erede e successore di **Luigi**, euro 75.000,00 ciascuno (euro 150.000 diviso due), somma che con gli interessi come suddetto applicati ammonta ad euro 155,066,01.

ad **Anna** e **Acciari** eredi e successori di **Anna**, a sua volta erede e successore di **Luigi**, euro 75.000,00 ciascuno (euro 150.000 diviso due), somma che con gli interessi come suddetto applicati ammonta ad euro 155.066,01.

a **Anna** erede e successori di **Anna**, a sua volta erede di **Luigi**, euro 50.000,00 ciascuno (euro 150.000 diviso tre), somma che con gli interessi come suddetto applicati ammonta ad euro 103.376,80.

a **Anna** eredi e successori di **Anna**, uno dei due figli ed eredi di **Anna**, a sua volta erede e successore di **Luigi**, euro 25.000,00 ciascuno (euro 75.000,00 diviso tre), somma che con gli interessi come suddetto applicati ammonta ad euro 43.750 ciascuno;

a **Anna** (e per esso deceduto i suoi eredi e successori, la moglie, **Anna** anche quale genitore legale rappresentante della figlia minore **Anna** nata il 30/4/2001 a S. Benedetto del Tronto (figlia **Anna**) eredi e successori di **Anna**, una dei due figli ed eredi di **Anna**, a sua volta erede e successore di **Luigi**, euro 37.500,00 ciascuno (75.000 diviso due), somma che con gli interessi come suddetto applicati ammonta ad euro 77.532,71 ciascuno;

B) Agli eredi di **Anna**

Considerata la giovanissima età del defunto, la modalità spietata e cruenta della morte, a cui fortunatamente i familiari non hanno assistito, e la circostanza che i due erano componenti del medesimo nucleo familiare, si accerta e liquida il danno nella seguente misura.

Quanto ad [redacted] e [redacted], che persero [redacted], il maggiore dei figli, e il giovane nipote sedicenne, si ritiene equo liquidare la somma di euro 250.000,00 ciascuno per la perdita del figlio e di euro 60.000,00 per la perdita del nipote, per un totale di euro 310.000,00 ciascuno.

Quanto ai fratelli di [redacted], si ritiene equo liquidare la somma di euro 60.000.

Quanto ai fratelli di [redacted], conviventi e giovanissimi all'epoca dei fatti, si ritiene equo risarcire euro 80.000,00.

Quanto ai figli superstiti di [redacted], si ritiene equo liquidare la somma di euro 280.000, considerata la giovane età del padre e dei figli al momento del decesso; in particolare, il ricorrente [redacted] aveva nove anni al momento della morte del padre.

A [redacted], madre di [redacted], di cui tra l'altro si riferisce che, straziata dal dolore, raccolse il cervello fuoriuscito dal cranio del figlio e che ve lo ripose prima della sepoltura, euro 300.000 per la morte del giovane figlio.

Nessun danno viene liquidato per gli zii che persero il nipote, posto che la certificazione prodotta, attestante la convivenza, risale al 1931 e dunque a tredici anni prima dei fatti, cosicché non può ritenersi raggiunta alcuna prova circa un legame di particolare affettività tra nipote e zio, non potendo farsi ricorso a presunzioni di sorta.

Pertanto:

a [redacted], comunemente chiamato [redacted], figlio, erede e successore di [redacted] e fratello di [redacted] (e di [redacted], morta nubile, di cui [redacted] è erede e successore) euro 60.000,00 *iure proprio* per la perdita del fratello, euro 280.000 per la perdita del padre, ed euro 206.660 *iure hereditatis* in quanto erede di [redacted] (per rappresentazione), ed euro 300.000 *iure hereditatis* in quanto erede di [redacted], per un totale di euro 846.660,00 somma che con gli interessi come suddetto applicati ammonta ad euro 1.746.652,86;

a [redacted] figlie eredi e successori di [redacted] fratello di [redacted], euro 30.000 ciascuna, nonché euro 103.330,00 (euro 206.660 diviso due) *iure hereditatis* in quanto eredi di [redacted], erede di [redacted] e [redacted], per un totale di euro 133.330,00 ciascuna, somma che con gli interessi come suddetto applicati ammonta ad euro 275.058,30;

origini
olti incineusi

Sentenza n. 708/2018 pubbl. il 20/10/2018

RG n. 95/2015

Repert. n. 1216/2018 del 20/10/2018

ciascuno), quindi complessivamente € 420.000,00 ciascuno, somma che con gli interessi come suddetto applicati ammonta ad euro 866.455,88;

Quanto al risarcimento degli enti territoriali, si premette che *“la risarcibilità del danno non patrimoniale cagionato da un fatto costituente reato in favore degli enti pubblici costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità. Se, infatti, le sofferenze fisiche e psichiche non sono logicamente rapportabili alle persone giuridiche, l'art. 185 c.p. consente, nondimeno, la liquidazione dei turbamenti morali della collettività pregiudizievoli all'attività dello Stato e/o dell'ente territoriale (cfr. Cass. sez. I pen. 14.12.1988, Patichia). Questi ultimi assumono, infatti, la posizione di danneggiati per i loro compiti di tutela degli interessi delle comunità locali che rappresentano (Cass. sez. I pen., 18.10.1995, n. 10371, Costioli; Cass. sez. VI pen., 10.01.1990, n. 59, Monticelli)”* (Trib. Sulmona ord. 2.11.2017).

Occorre poi distinguere tra la posizione del comune di Massignano e quella della provincia di Ascoli Piceno.

Può dirsi infatti raggiunta la prova della sofferenza e dello sbigottimento provocati dai fatti sopra descritti nella piccola comunità di Massignano. Il riferimento è ovviamente all'episodio dell'eccidio, ma anche al regime di terrore attuato in quei giorni in tutta la comunità dai soldati tedeschi in ritirata, che indusse, tra l'altro, la popolazione a nascondersi nelle grotte (dove i tedeschi spararono colpi di mitraglia, fortunatamente non colpendo le persone perché nascoste in cunicoli laterali appositamente scavati, come riferisce ~~il colono del conte~~ nella sua testimonianza scritta), come anche: l'aver minato la casa di ~~il colono del conte~~; gli spari di raffiche di mitra e il lancio di una bomba a mano presso l'abitazione di ~~il colono del conte~~ (colono del conte ~~il colono del conte~~).

Circostanze sintomatiche del terrore e della sofferenza che gli avvenimenti di causa ingenerarono nella comunità massignanese sono l'edificazione di un mausoleo per i dodici caduti nonché l'apposizione di una targa sul muro della casa comunale.

In linea con parametri accolti dalla giurisprudenza di merito, chiamata a pronunciarsi su analoghe vicende (Trib. Militare La Spezia, 10.10.2006, n. 49, Milde + 1; Trib. Sulmona ord. 2.11.2017), si ritiene, pertanto, di riconoscere al Comune di Massignano, a titolo di danno non patrimoniale, l'importo di € 200.000,00, oltre interessi dalla data della presente pronuncia al saldo. Tale importo, devalutato al 01.01.1947 e, poi, integrato degli interessi al saggio legale sulla somma via via rivalutata, va, dunque, fissato in € 412.598,10.

Non può invece dirsi raggiunta alcuna prova quanto al turbamento ingenerato dagli eventi nella comunità dell'intera provincia di Ascoli Piceno, posto che trattandosi di una comunità assai più ampia e dispersa sul territorio, nulla è stato specificamente allegato e nessuna prova è stata data con precipuo riferimento agli eventi di Massignano (peraltro mancano agli atti i documenti asseritamente depositati con l'intervento), né può farsi un indiscriminato ricorso a presunzioni.

Quanto alle domande risarcitorie accolte, non vengono accordati gli interessi legali sino al saldo in quanto la relativa domanda non è stata formulata (avendo i ricorrenti richiesto esclusivamente “la

rivalutazione monetaria e gli interessi legali come per legge, dal di del fatto alla liquidazione effettiva”).

Ritenendo di aderire a quanto già osservato da questo tribunale in fattispecie del tutto analoga (Trib. Fermo sent. 27.10.2017), si ritiene di compensare integralmente le spese “in ragione del citato mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti (con particolare riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 2014, secondo cui la parte della norma sull’immunità costituzionale non è entrata nell’ordinamento italiano e non vi spiega, quindi, alcun effetto, e ciò con riguardo alla legge 14 gennaio 2013 n. 5, che ha sancito l’obbligo del giudice italiano di adeguarsi alla pronuncia della Corte Internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012, sentenza che ha escluso la sussistenza della giurisdizione civile rispetto agli atti compiuti “jure imperii” da uno Stato ed in particolare la mancanza di potestà giurisdizionale della Repubblica Italiana, nei confronti della Repubblica Federale di Germania, nei giudizi civili di condanna al risarcimento del danno, pur conseguenti alla commissione di crimini di guerra o crimini contro l’umanità (“Jurisdictional immunities of the State (Germany v. Italy, Greece intervening)”) e del perdurante conflitto in materia fra la giurisprudenza italiana di legittimità e di merito e la giurisprudenza della Corte Internazionale di Giustizia”.

P.Q.M.

Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- dichiara l’inammissibilità dell’intervento volontario adesivo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
- condanna la Repubblica Federale di Germania al pagamento in favore di ad **ACCIARRI LUIGIO** e **ACCIARRI LUIGIO** della somma di € 155.066,01 ciascuno;
- condanna la Repubblica Federale di Germania al pagamento in favore di **ZAZZETTA PIETRO**, **ZAZZETTA PIETRO** e **ZAZZETTA ANTONIO** della somma di euro 103.376,80 ciascuno;
- condanna la Repubblica Federale di Germania al pagamento in favore di **CARRIOTTI DANIELE** e **CARRIOTTI DANIELE**, di euro 43.750,00 ciascuno;
- condanna la Repubblica Federale di Germania al pagamento in favore di **LUCIANI FRANCESCO**, e **LUCIANI GABRILO** (e per esso deceduto i suoi eredi e successori, la moglie, **CARRIOTTI DANIELE** quale genitore legale rappresentante della figlia minore **LUCIANI GABRILO** nata il 30/4/2001 a **Fermo** del Trento e la figlia **LUCIANI GABRILO**) della somma di euro 77.532,71 ciascuno;
- condanna la Repubblica Federale di Germania al pagamento in favore di **PERIN GIULIANA**, comunemente chiamato **PERIN GIULIANA**, della somma di euro 1.746.652,86;
- condanna la Repubblica Federale di Germania al pagamento in favore di **PERIN GIULIANA** e **PERIN GIULIANA** della somma di euro 275.058,30 ciascuna;
- condanna la Repubblica Federale di Germania al pagamento in favore di **MARCONI PAOLA** e **MARCONI PAOLA** della somma di euro 55.012,98 ciascuna;
- condanna la Repubblica Federale di Germania al pagamento in favore di **ROSSI MARINA**, **ROSSI ANNA** e **ROSSI ANNA** della somma di euro 126.526,47 ciascuno;

Ermato Da: PULICIA TICHIABA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 762d21cdeae5860c79e8c8d483812458

- condanna la Repubblica Federale di Germania al pagamento in favore di CAPRIOTTI MARIA, della somma di euro 770.184,22;
- condanna la Repubblica Federale di Germania al pagamento in favore di ~~CARRICHI ANTONIO~~, ~~CARRICHI ANTONIO~~, ~~CARRICHI ANTONIO~~, della somma di euro 256.726,02 ciascuno;
- condanna la Repubblica Federale di Germania al pagamento in favore di ~~DE ANGELIS ADRIANO~~, ~~DE ANGELIS ADRIANO~~, ~~DE ANGELIS ADRIANO~~ della somma di euro 183.375,20 ciascuno;
- condanna la Repubblica Federale di Germania al pagamento in favore di ~~T. SOTTILIPPO~~ della somma di euro 275.065,84;
- condanna la Repubblica Federale di Germania al pagamento in favore di ~~DE ANGELIS UDALEO~~ della somma di euro 1.114.015,12;
- condanna la Repubblica Federale di Germania al pagamento in favore di ~~ROSSI MARIO~~, ~~ROSSI CAMILLA~~, e ~~ROSSI LARA~~ della somma di euro 371.335,42 ciascuno;
- condanna la Repubblica Federale di Germania al pagamento in favore di ~~NUCCIO MARIANNA~~ e ~~NUCCIO LUIGI~~ euro 769.495,25 ciascuno;
- condanna la Repubblica Federale di Germania al pagamento in favore di ~~NUCCIO CONSIGLIO~~, ~~NUCCIO GIUSEPPINA~~ e ~~CERNELLESCHI LA~~ della somma di euro 256.726,02 ciascuno;
- condanna la Repubblica Federale di Germania al pagamento in favore di ~~ACCIARRI CRISTINA~~ rappresentata da Acciarri Sandro, della somma di euro 515.748,36;
- condanna la Repubblica Federale di Germania al pagamento in favore di ~~MASCI NICOLA~~ e ~~MASCI ANTONIO~~ della somma di euro 866.455,88;
- condanna la Repubblica Federale di Germania al pagamento in favore del comune di Massignano della somma di euro 412.598,10;
- rigetta la domanda di ~~...~~, degli eredi di ~~...~~ e della provincia di Ascoli Piceno;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Fermo, 19 ottobre 2018

Il Giudice

~~...~~

Emma Rossi

Da: "abc luca" <abcluca@gmail.com>
Data: giovedì 8 novembre 2018 11:15
A: <emma.rossi@giustizia.it>
Allega: carta d'identità.pdf
Oggetto: Re: sentenza strage di massignano

Chiedo copia della sentenza che ha deciso la causa civile fra da un lato cittadini italiani e dall'altro la Repubblica federale tedesca, per il risarcimento della strage di Massignano. Della vicenda ha riferito la stampa, collocando la decisione nell'ottobre 2018. La richiesta è per motivi di interesse storico, e non d'ufficio. Allego copia del mio documento di identità. Luca Baiada, giudice della Corte militare di appello, Roma

Il giorno gio 8 nov 2018 alle ore 10:51 Emma Rossi <emma.rossi@giustizia.it> ha scritto:
eg r dott Luca Baiada

QUALE RESPONSABILE DELL'AREA CIVILE TRIBUNALE DI FERMO
in merito alla SUA richiesta odierna di avere copia del provvedimento conclusivo di una causa
GERMANIA / rep TEDESCA
RELATIVAMENTE ALLA STRAGE DI MASSIGNANO
LA PREGHEREI DI FORMULARE UNA RICHIESTA ANCHE VIA EMAIL O MEGLIO VIA PEC

CON I DATI RELATIVI ALLA SUA PERSONA (allegare documento) , ALLA SUA QUALIFICA (ED AL SUO INTERESSE (STORICO) SULLA QUESTIONE .
LA CANCELLERIE CHIEDERA' ESPLICITA AUTORIZZAZIONE AL RILASCIO ESULANDO LA DOMANDA DALL'ART.LO 76 DELLE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE AL CPC .
DISTINTI SALUTI

IL DIRETTORE
DOTT.SSA EMMA ROSSI
0734282232

TRIBUNALE DI FERMO

TRIBUNALE DI FERMO

Autore
Luca Baiada
8/11/2018
Il Presidente C.C.
Dott. CESARE
MARTINI.

TRIBUNALE DI FERMO
PERVENUTO IN CANCELLERIA
08 OTT, 2018
Racc. N. del
N.
CANCELLIERE